COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CERAVOLO

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 919

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) 920

PRESIDENTE . . 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 933

ALESI 921

BALDANI GUERRA, *Relatore* . 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 932

BONTADE MARGHERITA . 920, 921, 924, 927, 930

CATALDO 932, 933

CURTI AURELIO 925, 931

DEMARCHI 927

MERENDA 925, 927, 933

OLMINI . . . 920, 921, 922, 923, 925, 930, 931

ORIGLIA 926, 933

PAG.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932

PICCINELLI 932

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4490) 934

PRESIDENTE 934, 936, 937, 939, 940

BIAGGI FRANCANTONIO 940

CATALDO 936, 940

MERENDA 936, 939

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 937, 938, 940

PICCINELLI, *Relatore* . . . 934, 936, 939, 940

Votazione segreta:

PRESIDENTE 941

La seduta comincia alle 9,50.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cervone e Lettieri.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 199, di iniziativa dei deputati Servello ed altri; n. 328, di iniziativa dei deputati Curti Aurelio e Agosta; n. 539, di iniziativa dei deputati Armato ed altri e n. 788, di iniziativa del deputato Santi, tutte concernenti la disciplina della professione di agenti e rappresentanti di commercio.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente era stata esaurita la discussione generale sul testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra. Dobbiamo ora procedere alla discussione degli articoli sulla base di tale testo unificato. Con esso dobbiamo tener presenti il complesso di emendamenti organici presentati dal Governo, il parere trasmesso dalla IV Commissione Giustizia e gli emendamenti presentati da alcuni commissari.

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

ART. 1.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un Albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Agli effetti della presente legge, indipendentemente dalla denominazione attribuita al rapporto, la professione di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

La professione di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate ».

Al primo comma dell'articolo 1 il Governo propone di sostituire alla parola « albo » la parola « ruolo ».

A sua volta, il collega Olmini propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della città capoluogo di Regione è istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio ».

L'onorevole Bontade Margherita propone, a sua volta, il seguente emendamento:

« In ogni città capoluogo di provincia viene istituito un albo provinciale per gli agenti ed i rappresentanti di commercio ».

Gli emendamenti presentati dai colleghi Olmini e Bontade Margherita sono stati già illustrati.

Che ne pensa il relatore degli emendamenti di cui ho testè dato lettura?

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Bontade Margherita sono contrario ad esso. Si è raggiunto infatti un accordo per istituire presso ciascuna Camera di commercio un albo o un ruolo, in quanto gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono una attività ambientale e in quanto, pagando l'imposta diretta, contribuiscono al mantenimento, in percentuale, della stessa Camera di commercio.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Olmini, pur riconoscendo che mira pur esso all'attuazione del decentramento regionale, osservo che darebbe luogo, di fatto, a un ulteriore accentramento. Anche per questo emendamento esprimo pertanto parere contrario.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario, per le ragioni già esposte dall'onorevole Relatore, ai due emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla onorevole Bontade, l'ente qualificato a sovraintendere al ruolo è indubbiamente proprio la Camera di commercio.

Circa l'emendamento proposto dall'onorevole Olmini, anche se è vero che si va verso l'istituzione delle regioni, un accentramento regionale tornerebbe, a mio avviso, a danno della funzionalità dei ruoli.

BONTADE MARGHERITA. Non insisto sull'emendamento e ritengo che, ritirandolo, si intendono decaduti o preclusi anche gli altri due emendamenti presentati da me, al primo e al secondo comma dell'art. 3.

OLMINI. Insisto sulla votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal collega Olmini al primo comma dell'articolo 1.

(*È respinto*).

Il Governo ha proposto di sostituire alla parola « albo » la parola « ruolo ». Cioè, s'istituisce un « ruolo », anziché un « albo ».

OLMINI. Noi siamo contrari a questa modifica. È vero che l'albo dovrebbe sempre riferirsi ad una attività intellettuale, ma, per esempio, nel caso dei commercianti, si parla chiaramente di albo professionale.

In secondo luogo, parlando di « ruolo » – in pratica, di elenco – si tende a declassare la legge.

BONTADE MARGHERITA. Proporrei di usare il termine « registro », che mi pare più idoneo. Il « ruolo » ha sapore di classe impiegatizia, non di libera attività. In un registro, invece, sono iscritti coloro che esercitano effettivamente un'attività commerciale.

ALESI. Non trovo niente in contrario a chiamarlo ruolo piuttosto che albo, seppure letteralmente ruolo ha un significato diverso da albo. Non vorrei che utilizzare una parola piuttosto che un'altra possa avere conseguenze sulle norme successive. Mentre in un albo possono essere, per esempio, previste delle sanzioni, per il ruolo tutto questo diventa più difficile.

Nel settore del commercio saranno presto istituiti altri ruoli, registri o albi, che dir si voglia e non credo saranno previste sanzioni, in quanto il Comune o l'Amministrazione pubblica che dovrà rilasciare la licenza richiederà comunque un documento di iscrizione.

Ora, si potrebbe inserire una norma per la quale i contratti non sono validi se non è presentato il documento di iscrizione: in tal modo, la categoria sarebbe difesa. Ho infatti l'impressione che, se accettassimo il testo governativo, costruiremmo solo una facciata.

Non vorrei che arrivati a questo punto, si dicesse che il ruolo preclude l'applicazione di sanzioni, mentre l'albo le avrebbe potuto prevedere. Così come vorrei domandare al Governo se gli emendamenti da esso presentati sono irreversibili, nel senso che o vengono accolti oppure il provvedimento è rimesso all'Assemblea. Non vorrei si giungesse all'esame dell'articolo 9, per poi sentirsi dire che il Governo non accetta il principio delle sanzioni per i contravventori, per cui chiede la rimessione all'Assemblea.

Al fine di non perdere tempo inutilmente, desidero quindi sapere se la parola « ruolo » introdotta nell'articolo 1 abbia influenza sugli articoli successivi.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. La parola « albo » è stata sostituita con la parola « ruolo » in quanto si è avvertita l'impossibilità concettuale di creare un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio. L'albo, infatti, si riferisce alle professioni liberali, presuppone un esame d'ammissione o altro requisito e abilita all'esercizio professionale, mentre in questo caso non è prevista alcuna abilitazione. Il Governo ha quindi proposto la sostituzione della parola « albo » con la parola « ruolo », al fine di salvaguardare la costituzionalità del provvedimento.

Per quanto riguarda la connessione fra ruolo e sanzioni, queste ultime possono essere stabilite anche attraverso l'introduzione della parola « ruolo ». Tuttavia, a mio giudizio, il concetto di sanzione penale incide sulla costituzionalità della legge.

Per questo, sciogliendo ora la riserva, credo opportuno prevedere sanzioni di carattere civile, nel senso di dichiarare invalidi dal momento della loro dichiarazione i contratti di agenzia posti in essere da agenti e rappresentanti non iscritti al ruolo. Mi pare sia questa una sanzione sufficiente, che non turba i rapporti civilistici in quanto, qualora si stabilisce che un contratto di agenzia è completamente invalido per la mancata iscrizione dell'agente nel ruolo o nell'albo, si potrebbe dar luogo a complicazioni giuridiche in questo momento impensabili.

A questo proposito devo aggiungere che non è esatta l'affermazione secondo la quale nel nostro ordinamento giuridico non esistono norme « in bianco ». Norme di questo tipo sono previste per le obbligazioni *minus quam perfectae*: in esse è stabilito il divieto ma non la sanzione, per cui solo attraverso lo sviluppo giurisprudenziale e dottrinale si può arrivare a concepire l'istituto un po' diversamente.

Sciogliendo quindi la riserva, mi auguro che la Commissione – se vuole portare avanti il travagliato *iter* di questo provvedimento, tra l'altro molto atteso – accetti questa soluzione, che a me pare abbastanza sodisfacente.

PRESIDENTE. Ora dobbiamo però procedere sulla base degli emendamenti presentati.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, diretto a modificare la parola « albo » con la parola « ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento allo emendamento proposto dalla onorevole Bontade Margherita, in cui la parola « ruolo » è a sua volta sostituita dalla parola « registro ».

(*Non è approvato*).

Al secondo comma il Governo ha presentato una nuova formulazione dello stesso, già illustrato nel corso della discussione generale, del seguente tenore:

« Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate ».

OLMINI. Il nostro gruppo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, nel testo del Governo, accettato anche dal relatore.

(*È approvato*).

Il Governo propone poi questo terzo comma aggiuntivo, non sostitutivo: « L'agente può essere altresì incaricato stabilmente di concludere contratti in una o più zone determinate ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Propongo di mantenere il terzo comma del testo unificato, con la sola sostituzione della parola « professione » con « attività ».

In tal modo questo primo articolo si limita ad esprimere il concetto di istituire il ruolo e stabilisce per quali soggetti deve essere costituito: per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. D'accordo. Il Governo rinuncia al suo terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma del testo unificato, con l'intesa che invece di « professione », di dica: « attività », e cioé:

« L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

ART. 1.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo presentato dal Governo e che, d'accordo col relatore, sostituisce lo stesso articolo del testo unificato:

ART. 2.

« Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Il ruolo è costituito da due elenchi:

a) elenco transitorio;

b) elenco effettivo.

All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrano di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o rappresentante.

Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti è obbligatorio, pena la decadenza, ed è disposto dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico di conferma (durata) di una o più case mandanti;

2) uno o più conti provvigioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 di cui dò lettura, con l'ovvia sostituzione della parola « albo » con la parola « ruolo »:

ART. 3.

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alla singole domande le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ».

L'emendamento presentato dalla onorevole Bontade Margherita è precluso perché formante sistema con un suo precedente emendamento all'articolo 1 non accolto. Il collega Olmini insiste invece nel suo emendamento?

OLMINI. Il mio emendamento è assorbito, signor Presidente, per evidenti motivi di sistematica.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il parere della IV Commissione Giustizia suggerisce all'articolo 3 di eliminare il secondo comma, con questa motivazione: « in quanto la norma, di evidente carattere regolamentare, non sembra trovare la migliore collocazione nel testo del provvedimento. Si suggerisce di interessare opportunamente il Governo perché la disposizione venga compresa nelle norme di attuazione con l'avvertenza di riportare per esteso il concetto cui si riferisce, evitando la individuazione del decreto del Presidente della Repubblica con i soli estremi e ciò per evitare ricerche e rinvii a norme, per la loro natura contingenti, il che non appare opportuno in un provvedimento avente carattere di ordinamento ».

Mi pare assai giusto. Il cittadino non può stare a consultare permanentemente le leggi. Rinviare al decreto del Presidente della Repubblica mi sembra un complicare inutilmente le cose.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Per ragioni pratiche, il Governo ritiene sia opportuno conservare questo comma, perché altrimenti il Ministero sarebbe costretto ad emanare una circolare in attesa del provvedimento. Il richiamo al decreto presidenziale non turba l'armonia del provvedimento. Quello che si dovrà fare nel regolamento si farà egualmente.

Per questi motivi di ordine pratico, il Governo invita la Commissione a lasciare integro il secondo comma, così come è stato formulato nel testo unificato.

PRESIDENTE. Il Relatore fa proprio come emendamento formale il suggerimento della IV Commissione Giustizia di sopprimere il secondo comma?

BALDANI GUERRA, *Relatore*. No, Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4, del testo unificato, di cui do lettura:

ART. 4.

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura, è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'Albo professionale e alla tenuta dell'Albo stesso.

La Commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) da 6 membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Alla segreteria della Commissione provinciale sarà addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura ».

La onorevole Bontade Margherita propone di sostituire l'articolo 4 con il seguente nuovo testo:

« Alla formazione della Commissione provinciale si provvede come appresso:

a) le organizzazioni nazionali che hanno sottoscritto gli accordi economici colletti-

vi degli agenti e rappresentanti di commercio forniranno ognuna una terna di nomi fra i quali eleggere i rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali;

b) I delegati provinciali eletti dalle Casse mutue commercianti si riuniranno in assemblea plenaria alla presenza di un membro designato dal Prefetto e di un membro designato dal Presidente del Tribunale per eleggere sei membri all'interno dei componenti l'assemblea plenaria e tre membri fra le terne segnalate dalle organizzazioni sindacali di cui sopra;

c) I nove componenti eletti eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Con le medesime modalità per l'elezione dei membri effettivi si procederà alla elezione dei membri supplenti.

Fanno altresì parte della Commissione provinciale un funzionario delegato della Camera di commercio in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un funzionario delegato dall'ufficio provinciale del lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale ».

I colleghi Olmini, Amasio e Cataldo propongono di sostituire l'articolo 4 con il seguente nuovo testo:

« Presso ogni Camera di commercio industria e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo provinciale e alla tenuta dell'albo stesso.

La Commissione dura in carica quattro anni ed è così composta:

a) da un delegato della Camera di commercio;

b) da dieci membri eletti dagli iscritti all'albo, scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e designa il segretario ».

Il Governo, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo e del quarto comma:

« Essa è composta:

a) da un magistrato di tribunale, designato dal Presidente del tribunale locale, in qualità di Presidente;

b) da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente;

c) da tre membri scelti fra dieci designati dalle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti ».

Al terzo comma, infine, i colleghi Biaggi Francantonio, Demarchi e Alesi, propongono di sostituire la lettera *b*) con le seguenti:

« *b*) da un funzionario della Prefettura;

c) da un magistrato;

d) da due agenti e rappresentanti di commercio eletti dalla categoria nell'ambito degli iscritti nei ruoli effettivi di cui al punto *b*) dell'art. 2 ».

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti di cui ho dato testè lettura.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Per quanto riguarda la lettera *a*), il testo originario prevedeva che la Commissione fosse presieduta dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, mentre nell'emendamento presentato dal Governo il presidente della Camera di commercio è sostituito da un magistrato. Per non aumentare le spese e per non complicare la formazione delle commissioni, insisto che sia accolta la formulazione del testo unificato.

Per quanto concerne le lettere *b*) e *c*), il testo unificato prevede sei membri, mentre il Governo propone tre membri, scelti tra dieci designati dalle organizzazioni provinciali. Ora, dato che il potere di scelta spetterebbe al Prefetto, il quale potrebbe decidere non sempre secondo criteri di rappresentanza proporzionale e di obiettività, sembra più logico che il numero dei membri scelti sia di sei. Se si ritiene che questo numero possa far sorgere difficoltà per i lavori della commissione, esso potrebbe essere anche ridotto. Tuttavia raccomando il mantenimento dei sei membri, come del resto era previsto in tutte le proposte di legge che sono state unificate.

Mi dichiaro, infine, contrario all'accoglimento degli emendamenti presentati rispettivamente dai colleghi Olmini e altri e Biaggi Francantonio ed altri.

BONTADE MARGHERITA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento. Sono d'accordo sul mantenimento dei sei membri, di cui alla lettera *b*). Per quanto riguarda il delegato del Presidente della Commissione, chiedo perché non possa essere scelto all'interno della categoria.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Se la competenza spettasse ad un membro della categoria, si potrebbe prospettare il pericolo, che tutti i colleghi hanno già fatto presente, di trasformare questo albo in una specie di corporazione chiusa. Per evitare ciò, è necessario che vi sia un garante degli interessi generali che può essere soltanto il presidente della Camera di commercio o un suo delegato.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho alcuna difficoltà ad eliminare la presidenza del magistrato. Per la funzionalità della commissione reputo tuttavia opportuno ridurre a quattro il numero dei suoi membri, ai quali dovrebbe aggiungersi il presidente.

Per quanto riguarda il delegato del presidente della Camera di commercio a presiederla, desidero sia precisato se esso debba, o meno, fare parte della Giunta camerale.

MERENDA. Ciò è implicito: il delegato del presidente non può essere che un componente della Giunta.

PRESIDENTE. La Commissione ritiene ovvio che il delegato di cui alla lettera *a*) sia un membro della Giunta camerale. Questa precisazione sarà inserita nel resoconto stenografico ad evitare ogni possibile incertezza interpretativa per tutti coloro che saranno chiamati ad applicare questa legge.

CURTI AURELIO. I presentatori delle proposte di legge hanno previsto la rappresentanza di sei membri in quanto, essendo sei le organizzazioni sindacali che hanno firmato accordi economici collettivi, hanno ritenuto opportuno che fossero rappresentate tutte le organizzazioni.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Va bene, il Governo accetta il numero di sei.

OLMINI. Il nostro gruppo è contrario alla proposta del Governo, soprattutto in riferimento al principio dell'elezione. D'altra parte noi non consideriamo quella degli agenti e rappresentanti di commercio una categoria di minorati o di gente da tutelare.

Noi insistiamo perciò nel nostro emendamento. Tuttavia, le ragioni portate dal collega Curti ci trovano consenzienti ed in via subordinata potremmo accettare la formulazione predisposta dal relatore Baldani Guerra, perché corrisponde ad una situazione sindacale di fatto.

PRESIDENTE. In quanto più lontano dal testo unificato, pongo prima in votazione l'emendamento proposto dal collega Olmini, totalmente sostitutivo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con la sostituzione della parola « ruolo » alla parola « albo ».

(*È approvato*).

Pongo adesso in votazione il secondo e il terzo comma nel testo unificato.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il quarto comma, nel testo proposto dal Governo, che, d'accordo il relatore, mi sembra letterariamente e sistematicamente migliore:

« Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti ».

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione l'ultimo comma nel testo unificato.

(*È approvato*).

Dò quindi lettura dell'articolo 4, nel suo complesso, che risulta così formulato:

ART. 4.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

La commissione è nominata con decreto del Prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5 del testo unificato:

ART. 5.

« Per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o, se straniero, avere la residenza nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non avere subito condanne definitive per delitti di peculato, malversazioni, millantato credito, sequestro di persona, furto, rapina, estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita qualificata e per i delitti di falsità in atti;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione all'Albo professionale è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera d'incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi all'Albo professionale con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione all'Albo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

L'Albo professionale è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il testo unificato non allargava l'iscrizione al ruolo ai cittadini stranieri appartenenti alla Comunità economica europea. Il Governo, nel suo testo, prevede invece questo inserimento. Il concetto mi pare valido; occorre tuttavia assicurare anche la reciprocità del trattamento. Propongo perciò di aggiungere: « ove esista reciprocità di trattamento ».

ORIGLIA. Se aggiungiamo la clausola della reciprocità, ci troveremmo in imbarazzo con molti paesi dell'Est europeo, che questa reciprocità non assicurano. Ritengo che anche politicamente non sia opportuno.

PRESIDENTE. L'osservazione del collega Origlia mi sembra degna di considerazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Va bene. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dò lettura del primo capoverso dell'articolo 5 nel testo proposto dal Governo, che opera la solita sostituzione della parola « albo » con la parola « ruolo ».

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura del paragrafo di cui alla lettera *a*) nel testo proposto dal Governo, sul quale il relatore ha dichiarato di concordare:

« *a*) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura e pongo in votazione la lettera *b*), su cui non sono stati presentati emendamenti, nel testo unificato:

b) godere dell'esercizio dei diritti civili.

(*È approvato*).

Alla lettera *c*) è stato proposto il seguente emendamento formale da parte del Governo: « *c*) non avere subito condanne definitive per i delitti di peculato, malversazioni, millantato credito, sequestro di persona, furto, rapina, estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita qualificata e per i delitti di falsità in atti; », del resto analogo al testo unificato.

La IV Commissione Giustizia propone dal canto suo nel parere la seguente formulazione:

« *c*) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta riabilitazione ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Go-

verno ritira il suo emendamento e accetta la formulazione proposta dalla Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *c*) nel testo proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Anche alla lettera *d*) non sono stati presentati emendamenti. Pongo pertanto in votazione la lettera *d*) del primo capoverso dell'articolo 5, nel testo unificato.

(*È approvata*).

Al secondo comma, non vi sono emendamenti salvo la sostituzione della parola « albo » con la parola « ruolo ». Pongo in votazione il secondo comma così modificato.

(*È approvato*).

I colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Demarchi propongono di sopprimere il terzo comma dell'articolo 5. I presentatori intendono mantenere questo emendamento soppressivo ?

DEMARCHI. Manteniamo l'emendamento, in quanto riteniamo che i viaggiatori e i piazzisti con un mandato di rappresentanza o di esclusività devono necessariamente essere iscritti al ruolo.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Poiché i rappresentanti e gli agenti di commercio, allo inizio della loro attività, sono viaggiatori e piazzisti, cioè lavoratori dipendenti, sono stati inclusi nel ruolo anche in tale qualità preliminare, purché abbiano un mandato di rappresentanza.

Non comprendo quindi la ragione per la quale i colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Demarchi vogliono sopprimere questo comma.

MERENDA. La stessa motivazione addotta a sostegno dell'emendamento induce a chiedere il mantenimento del terzo comma.

Il collega Demarchi si preoccupa del fatto che con il terzo comma si escludano dalla iscrizione i viaggiatori e i piazzisti, mentre invece proprio attraverso questa disposizione si concede ad essi la possibilità della iscrizione. Poiché infatti nel secondo comma è stabilito che l'iscrizione è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente, si è voluto stabilire una deroga soltanto per i viaggiatori e i piazzisti.

BONTADE MARGHERITA. Credo che per i viaggatori e i piazzisti che hanno la lettera d'incarico da parte delle ditte sia sempre necessaria la documentazione prevista dalla legge per ottenere l'iscrizione al ruolo.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Anche in questo caso dovranno essere osservate tutte le modalità previste dalla legge.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole al mantenimento del terzo comma.

DEMARCHI. Non insistiamo sull'emendamento e lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo aggiornato con la parola « ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo aggiornato con la parola « ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma nel testo aggiornato con la parola « ruolo ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera d'incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

« Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione all'Albo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti, per l'aggiornamento dell'Albo ».

A questo articolo la onorevole Bontade Margherita proponeva di sostituire alle parole « Camera di commercio industria e agricoltura » le altre « Commissione provinciale ». Tale emendamento deve intendersi precluso.

Il Governo propone ovviamente di sostituire alla parola « Albo » la parola « ruolo ». Ritengo tale sostituzione materia di coordinamento, e pertanto non essendoci modificazioni di sostanza proposte, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 del testo unificato:

ART. 7.

« La Commissione provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il Presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la Commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

Nel frattempo l'interessato può assumere ed esercitare il mandato d'agenzia o rappresentanza.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la Commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta ».

A questo articolo il collega Olmini proponeva di sostituire al primo, secondo, quinto ed ultimo comma alle parole « la Commissione provinciale », le altre « la Commissione regionale ». Anche questo emendamento è precluso.

Il Governo, oltre agli adeguamenti di forma, ha presentato un emendamento soppressivo del comma quarto in quanto norma di carattere transitorio e regolamentare.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Mi pare, proprio per la ragione di assicurare la massima libertà di lavoro, che si debba accogliere il testo unificato e mantenere il comma quarto.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il comma quarto va secondo noi eliminato, perché la fattispecie è già prevista nel successivo articolo 10.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. L'articolo 10, relativo alle norme transitorie, stabilisce che chi esercita attualmente la professione di agente o rappresentante possa continuare ad

esercitarla e sia iscritto di ufficio al ruolo. Ma il caso previsto dal quarto comma si riferisce a colui che per la prima volta inizi a svolgere tale attività ed è tenuto a presentare la domanda alla Commissione provinciale entro sessanta giorni. Era un modo per assicurare il massimo diritto di lavoro, anche secondo i criteri costituzionali. Se, però, si insiste per toglierlo, io non m'oppongo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non possiamo disciplinare per legge una situazione di carattere transitorio. Perciò, riterrei opportuna la soppressione del comma quarto.

PRESIDENTE. Poiché il Governo insiste, metto in votazione la soppressione del comma quarto.

(*È approvato*).

Do quindi lettura dell'articolo 7 del testo unificato che, con le modifiche di forma e di sostanza apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

« La Commissione provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il Presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la Commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la Commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 8 del testo unificato:

ART. 8.

« Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dura in carica 4 anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal Presidente dell'E.N.A.S.A.R.C.O. o di un suo delegato;

d) di sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti ai ruoli effettivi di un Albo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Alla segreteria della Commissione centrale sarà addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio ».

Sono stati proposti due emendamenti, interamente sostitutivi, circa la composizione della Commissione centrale: uno dalla onorevole Bontade Margherita e l'altro dall'onorevole Olmini. Vi è poi un nuovo testo proposto dal Governo.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Dobbiamo modificare l'articolo 8 analogamente a quanto è avvenuto per l'articolo 4 e quindi andrebbe tolta la presidenza di un magistrato proposta dal Governo. Quindi, alla lettera *a*), dovrebbe

rimanere « priesieduta dal rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ».

Tutti d'accordo perché il rappresentante del Ministero del commercio con l'estero resti, come pure il presidente dell'ENASARCO. I membri sono indicati nella misura di 6 nel testo unificato e di 3 nel testo del Governo. Io insisto per i 6, per le ragioni già dette.

Per quanto riguarda il concetto elettivo, cui fanno riferimento con differenze di sfumature i testi Bontade e Olmini, dovremmo dire che esso in sé e per sé andrebbe bene, solo che è forse delicato e prematuro, in questa fase di avviamento, e quindi di probabili difficoltà, anche per le implicazioni di spesa che ne deriverebbero !

Non sono infine d'accordo con la proposta del collega Olmini sull'autogoverno della categoria: si vedrà nel corso dell'applicazione di questa legge se tenere conto della necessità di giungere anche in questo settore ad un autogoverno di carattere elettivo.

Pertanto, insisto per l'approvazione del testo unificato, salvo gli adeguamenti di forma.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritira il suo emendamento ed accetta le proposte avanzate dall'onorevole Relatore.

BONTADE MARGHERITA. Non insisto nel mio emendamento.

OLMINI. Insisto per il mio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore e il Governo propongono di mantenere il testo unificato, salvo la sostituzione della parola « albo » con la parola « ruolo ». L'onorevole Olmini mantiene il suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi Olmini, Amasio e Bastianelli.

(*Non è approvato*).

Al penultimo comma il Governo propone il seguente emendamento di forma:

« Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal Presidente dell'ENASARCO o di un suo delegato;

d) da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9 del testo unificato, di cui do lettura:

ART. 9.

« È fatto divieto a chi non sia iscritto all'Albo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta nell'Albo di cui alla presente legge.

I contravventori sono punti con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000 ».

A questo articolo la IV Commissione Giustizia propone nel suo parere di sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:

« Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella seguente legge, senza essere iscritto nei ruoli indicati nell'articolo 2, incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del codice penale ».

La Commissione Giustizia motiva la sua proposta con ragioni di sistematica, ritenendo che in tal modo l'istituto sia riportato nel quadro organico dei principî generali.

Il Governo propone il seguente testo in cui sono soppressi i commi secondo e terzo, cioè le sanzioni:

« È fatto divieto a chi non sia iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare stabilmente l'attività di agente o rappresentante di commercio ».

I colleghi Olmini, Amasio e Bastianelli propongono di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti società che non siano iscritte all'Albo o che ne siano state cancellate. La violazione è punita con l'ammenda da lire 250.000 a 1.000.000.

Coloro che non sono iscritti all'Albo non possono esercitare la professione di agente o rappresentante. Per i trasgressori l'ammenda è da lire 25.000 a lire 250.000 salvo ogni diritto all'agente o rappresentante per l'attività svolta ».

OLMINI. Ritiro il nostro emendamento per appoggiare l'articolo 9 nel testo unificato proposto dal relatore Baldani Guerra. Ritengo che la legge sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto, senza tutelare la categoria, qualora non sia previsto alcun tipo di sanzione per i contravventori. Fare un ruolo che equivale ad un semplice elenco degli agenti e dei rappresentanti di commercio non corrisponde alla volontà dei presentatori delle proposte di legge e alle esigenze della categoria, la quale intende essere tutelata contro le ditte mandanti che impiegano persone che svolgono altra attività.

Per questo motivo, non ritengo accettabile l'emendamento governativo e al riguardo credo che la obiezione di incostituzionalità sia derivata dalla questione dell'applicabilità o meno delle sanzioni contro l'esercizio abusivo di questa professione. Reputo quindi opportuno, al fine di giungere a una conclusione concreta, di chiarire questo punto così essenziale della nostra discussione.

PRESIDENTE. Raccomando ai colleghi, non solo per un riguardo alla Commissione Giustizia, ma anche per la sua particolare competenza, di tenere nella giusta considerazione l'emendamento proposto dalla Commissione stessa, il quale, oltre tutto, è motivato con argomenti giuridici di cui si deve tenere conto.

CURTI AURELIO. Ritengo che la proposta presentata dal Sottosegretario Picardi come alternativa all'articolo 9 ponga la categoria in estrema difficoltà.

Il rappresentante del Governo aveva proposto di prendere in considerazione la sanzione civilistica della nullità per gli atti derivanti da lettere di accreditamento che indicassero persone non iscritte nel ruolo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho parlato di nullità, ma di invalidità.

CURTI AURELIO. Intendo riferirmi, appunto, alla invalidità.

Ora, se si instaura un rapporto tra una ditta e un agente non iscritto a ruolo, nel momento in cui sorge una vertenza, chi si trova in una situazione difficile è esclusivamente colui che ha prestato il suo lavoro. Il Parlamento non può legiferare in modo tale da porre tutto a carico di chi ha lavorato, lasciando immune la ditta mandante.

Le sanzioni penali non sono, poi, incostituzionali, in quanto è previsto il principio della libertà della iscrizione. Credo quindi che si debba tener conto del parere della Commissione Giustizia, la quale ha una competenza specifica in questo campo. Il riferimento al Codice penale, a mio parere, è la soluzione migliore, in quanto si richiamano sanzioni già contenute in una legge dello Stato che si applicherebbero alla presente legge.

Credo però opportuno sostituire la prima parte dell'emendamento proposto dalla Commissione Giustizia con le parole « i contravventori », come è previsto nell'articolo 9 del testo unificato proposto dal relatore Baldani Guerra. In questo modo risolviamo bene il problema, altrimenti avremmo fatto una legge che in pratica non serve a nulla.

Io sono assai soddisfatto che sia stata accolta l'espressione « ruolo », perché è già vigente una legge, quella sui mediatori, in cui si parla di « ruolo » e pone sanzioni penali. Essa è stata approvata dal nostro Parlamento nella legislatura scorsa e non è stata impugnata da nessuno. Anche in quel caso, in termini di titolo studio, i titolari equivalgono agli agenti di commercio. Quindi si può fare una legge che non sarà attaccata dal punto di vista costituzionale.

Il Ministero di grazia e giustizia non è nemmeno lui avverso alla introduzione di sanzioni. È evidente che se ci fosse stato qualcosa

da eccepire, il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia avrebbe già sollevato la questione.

CATALDO. La soluzione proposta dal collega Curti non raggiunge lo scopo prefisso, cioè quello di colpire anche la controparte, autrice dell'atto. Se effettivamente si vuole colpire quest'ultima, deve rimanere ferma la formulazione del testo unificato, che non pone questioni di invalidità. È un mezzo attraverso cui, anche sul piano civilistico, si ottiene un solo risultato: quello di dichiarare praticamente nulli i contratti posti in essere da chi non poteva farlo.

A mio parere, la formulazione di cui al testo unificato può essere accettata ed anzi insistiamo su questa formulazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Concordo con gli onorevoli colleghi che sono intervenuti. Se dovessimo togliere le sanzioni all'articolo 9, svuoteremmo questa legge ed essa non servirebbe proprio a nulla.

Quindi insisto perché sia mantenuto l'articolo 9, così come formulato nel testo unificato.

In via ipotetica qualora dovessimo trovare difficoltà insormontabili, chiedo la partecipazione ai nostri lavori del rappresentante del Governo per il Ministero di grazia e giustizia.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si potrebbe aggiungere al testo del Governo: « La invalidità dei contratti di agenzia e rappresentanza di commercio stipulati da persone non iscritte nei ruoli non produce effetti fino al momento in cui è stata pronunciata ». In questo modo si sanerebbe quanto fatto nel passato e nello stesso tempo si stabilirebbe una sanzione per i contravventori.

Si dice che non esiste il problema della incostituzionalità. Io non ho fatto questo discorso per non metterci su quella strada, e ciò ovviamente per arrivare ad una conclusione positiva con questo provvedimento. Ma che il problema esista mi pare sia fuori di dubbio. Non è il caso di fare paragoni, di richiamare alla mente l'analogia con i mediatori. Quello è un caso diverso, perché il mediatore esercita una funzione di carattere e di interesse generale, allorché mette in contatto tra loro due estranei. Il rappresentante di commercio, invece, è un lavoratori dipendente. Mentre per i mediatori si tratta in buona sostanza di tutelare la fede pubblica, per l'agente di commercio tutto questo non si verifica, per cui le relative norme potrebbero essere inficiate di inconstituzionalità.

Dovremmo anche guardare di più verso il futuro, anche perché il Ministero dell'industria ha allo studio le disposizioni per la riorganizzazione di tutto il settore commerciale su altri criteri, in modo da arrivare alla istituzione degli albi dei commercianti sulla base di una loro qualificazione professionale, per disciplinare, attraverso l'iscrizione negli albi, l'esercizio della professione di commerciante.

L'articolo 665 del Codice penale riguarda tutt'altri problemi, senza dire poi che esso comporta penalità differenti, superiori a quelle previste dal testo unificato. Io semmai sarei favorevole al testo unificato, piuttosto che al Codice penale.

La Commissione Giustizia è partita dal presupposto della legittimità costituzionale. Ripeto che su questo punto noi non siamo d'accordo. La Commissione Giustizia, quando ha cercato adeguate sanzioni per questa norma, si è agganciata ad un articolo di legge che punisce fattispecie completamente diverse. Non mi sembra, sul piano giuridico, qualcosa che potrebbe essere accettato. Sono tuttavia disposto ad esaminare ancora il problema, magari alla presenza del rappresentante del Ministero della giustizia, al fine di trovare una soluzione sodisfacente.

PICCINELLI. Qui si è parlato di invalidità. Che si intendeva dire: invalidità del contratto di rappresentanza o invalidità del contratto che il rappresentante stipula nell'interesse del rappresentato ?

Vorrei sapere inoltre in quest'ultima ipotesi se chiunque vi abbia interesse possa far valere la invalidità o se questa possibilità sia prevista solo per il rappresentato. In questo secondo caso, si tratterebbe di una sanzione *pro forma*.

PICARDI, *Sottosegretario di Satto per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è problema di facile soluzione. Il Ministero della giustizia si è preoccupato dei rapporti civilistici, e ha affermato il principio che l'invalidità ha valore nel momento in cui è pronunciata.

PICCINELLI. Il presente provvedimento prende in considerazione il contratto di agenzia, analogo alla mediazione. Infatti, mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, e agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il rapporto derivante dal contratto di agenzia ha perciò una certa somiglianza con il rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda poi l'articolo 655 del Codice penale, esso fa riferimento alle agenzie di affari e ad esercizi pubblici non autorizzati o vietati. Mentre però nell'agenzia di affari l'agente è un libero professionista, nel rapporto di agenzia l'agente ha un incarico stabile.

Giunti a questo punto, mi sembra logico rinviare la discussione per ulteriori chiarimenti sulla posizione del Governo.

MERENDA. Per quanto riguarda la richiesta di rinvio, vorrei fare un richiamo alla realtà. Se si porta troppo avanti la discussione, si rischia di non approvare il provvedimento entro la legislatura in corso. Considerato che possono essere previste norme in bianco e che sussiste la possibilità di escludere dall'attività di agente e di rappresentante coloro che la esercitano senza averne titolo, credo conveniente accogliere il criterio stabilito dal Governo nel testo originario. Ciò al fine di tutelare i terzi, in quanto non reputo opportuno che debbano essere annullati contratti già stipulati, sia pure da agenti e rappresentanti di commercio non regolarmente iscritti nei ruoli.

Non comprendo, poi, la ragione per la quale il collega Curti afferma che le sanzioni sarebbero applicate soltanto nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio.

Mentre ci preoccupiamo di evitare tale palese ingiustizia, contemporaneamente però vogliamo accogliere il parere della Commissione Giustizia, che aggrava le sanzioni solo nei riguardi di una parte.

Io inviterei i colleghi ad un esame realistico della situazione. Se non vogliamo perdere tempo, accogliamo la proposta del Governo, anche perché non credo che sorgano problemi allorquando ci viene domandato chi è che può essere individuato come il soggetto che ha interesse. Può essere anche un singolo, ma se il singolo si trova in una posizione non macroscopicamente chiara, ritengo che nessuno può impedire che l'interesse alla legalità lo abbia la commissione stessa che presiede al ruolo.

Quindi mi pare che le finalità alle quali vogliamo arrivare, e cioè evitare l'esercizio abusivo di questa attività, saranno conseguite nel momento stesso in cui si prevede che gli stessi organi direttivi della categoria potranno rendere invalido il rapporto.

Quando ci si chiedeva perché dobbiamo porre sanzioni soltanto nei confronti di una parte, mi sono ricordato dei tempi in cui esistevano i sottosalari, cioè i famosi salari inferiori ai contratti collettivi, perché si abusava del fatto che l'offerta di manodopera era superiore alla domanda. Ora anche in questo caso ci potremmo trovare di fronte ad individui che accettano un certo tipo di contratto e siccome poi non sono iscritti al ruolo non sono salvaguardati da nessuna tutela nei confronti del datore di lavoro.

Proprio per questo motivo, non credo che sia opportuno, che sia lecito, prevedere sanzioni per coloro i quali magari si trovano in condizioni di aver accettato un certo tipo di mandato proprio per stato di necessità e che perciò non si sono iscritti al ruolo.

Quindi riterrei che pur di portare avanti la legge, potremmo accogliere l'emendamento proposto dal Governo e varare così oggi stesso il provvedimento.

CATALDO. Ritengo che le argomentazioni da noi portate sulla necessità di mantenere fermo il testo del Relatore rimangono valide. Ingiustamente però si vuole fare un rilievo alla Commissione Giustizia, che a mio giudizio ha correttamente fatto richiamo all'articolo 665 del Codice penale in quanto si è richiamata soltanto alle sanzioni previste da quell'articolo senza riferimento analogico alla sostanza di quelle disposizioni.

Ritengo che la richiesta fatta dal Relatore di vederci qui domani o nella prossima settimana anche con il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia sia opportuna ai fini di una formulazione che non svuoti completamente la legge.

ORIGLIA. Ritengo che dobbiamo varare subito questa legge. Tanto i rappresentanti di commercio quanto le aziende interessate la vogliono.

Quindi, se volessimo fissare una sanzione, stabiliamo pure un'ammenda, sia pure di misura limitata, e così oggi stesso la legge sarà perfezionata, senza i pericoli di affossamento insiti sempre in un calendario così ristretto di fine legislatura.

PRESIDENTE. C'è una proposta formale di stralciare la discussione dell'articolo 9 ad una prossima seduta alla quale possa essere presente il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo allora all'esame dei due articoli delle norme transitorie.

All'articolo 10 vi è un emendamento del collega Olmini, precluso anch'esso perché connesso ai precedenti già respinti. Dò lettura, nel nuovo testo già adeguato, dell'articolo 10:

ART. 10.

« Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla Commissione di cui all'articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 11 vi è un'altra osservazione della Commissione Giustizia. Si suggerisce che le norme di attuazione siano emanate dal Ministero dell'industria e commercio, di intesa o con il concerto del Ministero di grazia e giustizia.

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere e far proprio questo suggerimento.

Dò quindi lettura del nuovo testo dell'articolo 11:

ART. 11.

« Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sono stati così approvati tutti gli articoli, tranne l'articolo 9, del testo unificato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE CERAVOLO

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4490: « Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Piccinelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PICCINELLI, *Relatore*. L'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, che, come i colleghi ricorderanno, è già stato oggetto del nostro esame in altra recente occasione, sancisce che il nome di sciroppo, seguito dalla indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, conservato o no, con saccarosio o soluzione di saccarosio, mentre il nome di sciroppo seguito dalla indicazione di una data pianta, è riservato alla soluzione di saccarosio con aggiunta di estratti e tinture ricavati da frutta, semi anche tostati, corteccie e buccie, ecc., della pianta nominata.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 2414, stabilisce poi che i nomi di « orzata », « bomba », « cocco » e simili, costituiscono denominazioni di fantasia e debbono essere seguiti dalla indicazione « sciroppo di latte di mandorla », oppure « sciroppo di latte di cocco ».

Si è verificato invece che con il nome di « orzata » è stato posto in vendita non solo lo sciroppo ricavato dal latte di mandorla integrale, ma anche quello ricavato da estratto di mandorle, anche amare, al quale siano stati aggiunti altri estratti ed altre essenze.

Quindi, così come per i succhi di frutta, è sorta la necessità di disciplinare meglio la materia al fine – da un lato – di garantire la buona fede del consumatore, e – dall'altro – di tutelare la produzione del vero sciroppo di latte di mandorle. Appare infatti evidente come l'orzata a base di sciroppo di latte di mandorla abbia un costo superiore, in quanto derivata dal frutto che deve essere sgusciato, essiccato e lavorato; e quindi la concorrenza della orzata a base di estratti e di essenze, di

costo minore, possa chiuderle i mercati mettendola in condizioni di non poter essere venduta.

Di qui la formulazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale sancisce, all'articolo 1, che le denominazioni « sciroppo di mandorla » o « sciroppo di latte di mandorla », sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate, con aggiunta di saccarosio (per ogni chilogrammo di sciroppo devono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento), mentre l'articolo 2 sancisce che la denominazione « sciroppo di orzata » è riservata alla produzione più scadente, cioè allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e fiori d'arancio.

L'articolo 9 del disegno di legge sancisce poi che le denominazioni « mandorlata » o « al latte di mandorla... » sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 (sciroppo di mandorle o sciroppo di latte di mandorle), mentre la denominazione di « orzata » deve essere riservata alle bevande analcoliche preparate come sopra, ma con lo sciroppo a base di benzoino di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Altre norme disciplinano la materia in modo che il consumatore non cada in equivoco sulla natura del prodotto e precisano quali sostanze possono essere impiegate per la fabbricazione degli sciroppi e delle bevande presi in considerazione dal disegno di legge. In particolare, fa riferimento – per quanto concerne le sostanze aromatiche – ad apposito decreto del Ministro della sanità e si vieta esplicitamente l'aggiunta di coloranti, sostanze aromatizzanti artificiali e di qualsiasi altra sostanza non prevista dalla legge.

Al fine di individuare il produttore, si stabilisce poi che sui recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi devono essere riportati il nome o la ragione sociale, la sede legale del produttore, la sede dello stabilimento di produzione, e la denominazione esatta del prodotto, la quale deve essere seguita, per lo « sciroppo di orzata » di cui all'articolo 2, dalla indicazione di: « sciroppo al benzoino ». Inoltre sui recipienti deve essere indicata la quantità di sciroppo esattamente contenuto, l'indicazione « contenente glucosio » (nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione), lo stabilimento nel quale il prodotto è stato confezionato.

Un'altra norma prevede che nelle fatture, lettere di impegno, polizze, ecc., deve essere contenuta la indicazione del nome, della ragione sociale e della sede del produttore, fornitore o grossista, mentre è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonché usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi, segni e raffigurazioni (anche se accompagnati da termini rettificativi come « tipo », « gusto », « uso »), tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza e qualità delle bevande stesse. Si stabilisce poi che, mentre per lo sciroppo di mandorla è consentita la raffigurazione del mandorlo e relativi fiori, nonché della mandorla, per lo sciroppo al benzoino non è consentita la raffigurazione di piante o di parti di esse.

Altra norma vieta la messa in commercio di prodotti alterati, in stato di fermentazione, contenenti corpi estranei, infestati da organismi animali o loro parti, o che contengano sostanze il cui impiego non sia espressamente previsto dalla legge. Sanzioni penali sono espressamente previste per i contravventori e vengono armonizzate le pene in materia con quelle previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033. Esse riguardano sia la violazione delle norme di denominazione che di preparazione, come quelle relative alle figure e denominazioni sui recipienti. È previsto inoltre che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, disponga che essa sia pubblicata, a spese del condannato, su due giornali, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i giornali politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani. Copia della sentenza sarà affissa all'albo della Camera di commercio.

L'articolo 15 contiene alcune norme transitorie, concedendo ai fabbricanti sei mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, per smaltire i prodotti non conformi alle disposizioni stabilite; un termine di 18 mesi ai commercianti per lo stesso motivo. L'articolo 16, infine, sottopone a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Mi-

nistero della sanità l'applicazione delle norme emanate con il disegno di legge in esame.

Il vostro relatore desidera fare due brevissime osservazioni. La prima riguarda la norma di cui all'articolo 2. Praticamente si prevede che la denominazione « sciroppo di orzata » debba essere riservata allo sciroppo fatto a base di benzoino, essenza di mandorle amare, estratto di vaniglia e fiori di arancio. Introducendo così un termine nuovo, in quanto le leggi precedenti (e particolarmente quelle del 1932 e 1933) parlavano solo di « estratti », e consentendo implicitamente l'uso di questa particolare essenza.

L'altra osservazione si riferisce all'articolo 9, secondo comma. Mentre all'articolo 5 è previsto esplicitamente che la dizione « sciroppo di orzata » debba essere seguita dalla indicazione « sciroppo al benzoino » in modo da salvaguardare la buona fede del consumatore, nulla è previsto per quanto concerne la vendita dell'orzata (cioè del prodotto risultante dalla mescolanza con l'acqua, gassata o no) la quale potrebbe essere messa così in vendita senza alcuna indicazione particolare.

In proposito mi permetto di rilevare che, mentre per quanto riguarda la norma di cui all'articolo 2 non pare opportuno presentare un emendamento, perché si tratta soltanto di prendere atto della situazione di fatto, sembrerebbe invece più che giustificato apportare un emendamento al secondo comma dell'articolo 9. Infatti il prodotto maggiormente consumato è proprio l'orzata, ed il consumatore, che ad essa è ormai abituato, continuerà a richiederla anche in futuro. Quindi, così come è sembrato giusto al legislatore tutelare lo sciroppo di mandorla e la mandorlata, così come è parso giusto far seguire la dizione di « sciroppo di orzata » dalla indicazione del benzoino, così sembrerebbe altrettanto giustificato prescrivere, con un emendamento, che la dizione di « orzata » debba essere seguita dalla specificazione: « prodotto a base di sciroppo di benzoino ». Mi riservo di presentare questo emendamento in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Desidero intervenire brevemente, perché siamo d'accordo con le conclusioni del Relatore e col provvedimento così com'è stato presentato, salva la valutazione dell'emendamento proposto dal Relatore stesso all'articolo 9 che così, a prima vista, mi sembra superfluo, considerato il tenore delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Non del tutto accettabili ci sembrano invece le disposizioni dell'articolo 13, in ordine alle pene, che sono state unificate anche se per violazioni di carattere diverso. Mi riferisco alla pubblicazione su due giornali della sentenza per violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, e di cui all'articolo 8, violazione, quest'ultima, che senz'altro appare più grave.

Si è detto al Senato che le pene non sono eque; ma a me pare che la pubblicazione della sentenza su due giornali debba avvenire soltanto per la omissione dell'indicazione della sede dello stabilimento, per esempio. La pubblicazione di una sentenza su un giornale viene a costare diecine di migliaia di lire, e per una violazione di carattere limitato, come quella da me citata, mi sembra esagerato costringere un'azienda a sborsare cento e più mila lire soltanto di spese di pubblicazione. Per cui ritengo di poter presentare un emendamento inteso ad aggiungere, alla seconda riga dell'articolo 13, dopo la parola: « condanna », la frase: « ... per violazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 ».

Rimarrebbe così ferma per tutte le condanne la sola affissione di copia della relativa sentenza presso l'albo della Camera di commercio e presso quello del Comune di residenza.

In via subordinata, presenterei un ulteriore emendamento, nel senso che, ove non si ritenesse possibile abolire la sanzione della pubblicazione della sentenza sulla stampa, il numero dei giornali su cui pubblicarla dovrebbe essere ridotto a uno.

Noi non intendiamo fare di questi emendamenti una questione capitale, ma riteniamo che essi dovrebbero essere accolti per un senso di equità, in quanto sappiamo tutti quale tragedia possa costituire la pubblicazione di una sentenza sul giornale per un piccolo rivenditore, che difficilmente potrà in seguito riguadagnarsi la clientela perduta.

MERENDA. Il nostro gruppo è d'accordo con le conclusioni e le proposte del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PICCINELLI, *Relatore*. A me sembra che la pubblicazione della sentenza su due giornali sia una misura penale equa, come del resto è stato già sostenuto al Senato, in

quanto essa tende efficacemente a scoraggiare la ditta che avesse l'intenzione di continuare nella produzione di sciroppi non regolamentari. In un caso come questo la pubblicazione sui giornali costituisce una remora ben più efficace che non la stessa sentenza di condanna. Essa ad un certo punto scoraggia la produzione illegale in quanto esclude la ditta stessa – portando a conoscenza il fatto – dai mercati di produzione.

Si potrebbe piuttosto discutere sulla entità delle pene previste agli articoli 10, 11 e 12; o piuttosto sulla opportunità che la pubblicazione della sentenza venga effettuata su due giornali, uno politico ed uno economico, per raggiungere una massa maggiore di lettori.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nulla devo aggiungere, dopo la precisa relazione del'onorevole Piccinelli, che ringrazio vivamente per aver analizzato a fondo il provvedimento.

Devo aggiungere che sono d'accordo con lui sull'eventuale emendamento da proporre all'articolo 9 perché col testo attuale si potrebbe dar luogo ad equivoco nell'interpretazione della norma, a tutto svantaggio della tutela dei consumatori, soprattutto quando si tratta di bevande preconfezionate, cioè di sciroppi già diluiti con acqua, gassata o no, pronti per il consumo, che si producono oggi in quantitativi sempre maggiori. Proprio per questo mi sembra opportuno indicare anche su questi contenitori la loro origine di sciroppi al benzoino.

Per quanto riguarda le pene, penso sia opportuno lasciare inalterato il testo approvato dal Senato, anche per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza su due giornali, data la poca probabilità che si verifichi il caso limite segnalato dall'onorevole Cataldo. Pertanto pregherei di mantenere il testo del disegno di legge nella formulazione già approvata dal Senato, che si inquadra nell'armonia legislativa della intera materia.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Dò lettura dei primi otto, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare su di essi, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le denominazioni « sciroppo di mandorla » o « sciroppo di latte di mandorla » sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.

(*È approvato*).

ART. 2.

La denominazione « sciroppo di orzata » è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.

Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

(*È approvato*).

ART. 3

Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali a termini dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonché di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento, riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.

(*È approvato*).

ART. 4.

Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non è consentita la aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguìta dalla indicazione « aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione « sciroppo di orzata », seguìta dalla indicazione « sciroppo al benzoino » nonché da quella « con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase « contenuto garantito litri... »;

f) « contenente glucosio », nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.

Il confezionatore di recipienti è considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento è considerato stabilimento di produzione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonché usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi e attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « gusto », « uso », tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.

È consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.

Per lo sciroppo di cui all'articolo 2 non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

(*È approvato*).

ART. 8.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;

b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;

c) contenenti sostanze il cui impiego non è espressamente previsto dalla presente legge;

d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

(*È approvato*).

Dò ora lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Le denominazioni « mandorlata e « ... al latte di mandorla », sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La denominazione « orzata » è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

Su quest'articolo è stato presentato dal Relatore il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere « tale denominazione deve essere seguìta dall'indicazione: " a base di sciroppo di benzoino " ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non bisogna trascurare il fatto che al bar l'orzata viene di solito preparata in grossi boccioni, per tenerla pronta per la mescita ai clienti. Secondo me, per la tutela del consumatore, anche questi recipienti dovrebbero contenere la predetta indicazione; perciò l'emendamento potrebbe essere così formulato:

« Qualora l'orzata venga messa in commercio in confezioni, queste debbono contenere anche le indicazioni di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 5 ».

PICCINELLI, *Relatore.* Si tratta, su per giù, della stessa cosa. Però esiste anche una fattispecie diversa, ed è questa: come si tutela la buona fede del consumatore nel caso in cui il commerciante travasi l'orzata contenuta nel recipiente più grosso in un recipiente più piccolo sul quale non sia apposta la medesima dicitura? Dovremmo forse stabilire addirittura che il commerciante non può vendere orzata al dettaglio travasandola in recipienti sui quali non sia apposta la dicitura prescritta.

MERENDA. Questo potrebbe essere oggetto di una circolare. In proposito, vorrei sapere dal Governo, proprio per non essere costretti a rinviare al Senato questa legge, se è proprio indispensabile aggiungere questo emendamento che diverrebbe il terzo comma dell'articolo 9. L'obbligo dell'indicazione « sciroppo al benzoino » è già sancito dagli articoli 2 e 5: penso che se ne potrebbe fare a meno per l'articolo 9, proprio per non rimandare la legge al Senato.

PICCINELLI, *Relatore.* Vorrei far notare un altro fatto. Nella parte penale del disegno di legge non si fa alcun riferimento all'articolo 9, terzo comma, quale diverrebbe l'emendamento così formulato. Quindi un eventuale contravventore della disposizione di cui all'emendamento divenuto terzo comma, con tutta probabilità non verrebbe punito. Ritengo pertanto che sia preferibile modificare la lettera dell'articolo 9, secondo comma, altrimenti verremmo a trovarci in una situazione analoga a quella attuale, nella quale il consumatore ordina una orzata pensando di bere un certo prodotto, mentre in effetti gliene viene servito un altro.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora coordinare il testo dei due emendamenti in un unico comma.

PICCINELLI, *Relatore.* Il testo che può essere coordinato e concordato è il seguente: alla prima riga del secondo comma dell'articolo 9, dopo la parola « orzata », far seguire la indicazione obbligatoria « a base di sciroppo del benzoino », poi riprende il testo: « ... è riservata... ecc. ».

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 9, nel testo concordato.

(*È approvato*).

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

ART. 9.

Le denominazioni "mandorlata" e "... al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La denominazione " orzata ", seguita dalla denominazione obbligatoria " a base di sciroppo di benzoino ", è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 10, 11, 12. Ne dò lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250 mila e con quella proporzionale di lire 25 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

ART. 12.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne' dò lettura:

ART. 13.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani.

Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti del collega Cataldo. Il primo tende ad aggiungere, alla seconda riga, dopo la parola « condanna », le parole: « ... per violazione alle disposizioni di cui all'articolo 8... ». Il secondo emendamento, subordinato al primo, chiede che il numero dei giornali sui quali ordinare la pubblicazione della sentenza sia ridotto a uno.

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei solo un chiarimento, che tuttavia risultasse a verbale. Riguarda le parole « quotidiani politici » alla quinta riga dell'articolo 13. Di solito per quotidiani politici si intendono quelli controllati dai partiti. Io penso che in questo caso non si tratta di una scelta precisa per i quotidiani controllati dai partiti, bensì dei quotidiani di informazione in generale. Vorrei che ciò fosse oggetto di chiarimento, se non si vuole apportare un emendamento formale.

PICCINELLI, *Relatore*. Mi rendo conto della fondatezza dell'osservazione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che tutti i giornali possano essere considerati, in genere, di informazione. Ad ogni modo per evitare ogni dubbio, si potrebbe dire « quotidiani politici e di informazione ».

PRESIDENTE. Il collega Biaggi Francantonio vuole tradurre in emendamento la sua osservazione?

BIAGGI FRANCANTONIO. Preferisco di no, se dovesse portare ritardo nell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, onorevole Biaggi, il disegno di legge tornerà in ogni caso al Senato perché già vi è stato apportato un emendamento.

Insiste l'onorevole Cataldo sui suoi emendamenti, ai quali si sono dichiarati contrari Governo e Relatore?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cataldo.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo emendamento Cataldo.

CATALDO. Su questo non insisto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Sono state concretate in emendamento le osservazioni del collega Biaggi Francantonio?

PICCINELLI, *Relatore*. La cosa più logica sarebbe modificare le ultime quattro righe del primo comma dell'articolo 13 nel modo seguente: « ... pubblicata per estratto su due giornali di informazione fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani ».

BIAGGI FRANCANTONIO. Per me va bene.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Pure il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento parziale sostituitivo del primo comma dell'articolo 13.

(*È approvato*).

L'articolo 13 risulta pertanto così formulato:

ART. 13.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali di informazione, fra i più diffusi del-

la regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani.

Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ai rimanenti articoli. Ne dò lettura, avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 14.

Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazioni.

(*È approvato*).

ART. 15.

È concesso un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purché rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

È concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purché rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 16.

La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (4490):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Cataldo, Ceravolo, Colleoni, Demarchi, Di Leo, Dosi, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Cervone e Lettieri.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO